

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1865

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VEDOVATO e FODERARO

Presentata il 21 novembre 1964

Modifica del ruolo organico della carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si richiede che i posti di ruolo assegnati alle due qualifiche dei direttori amministrativi, e cioè direttori amministrativi di prima classe e direttori amministrativi di seconda classe, delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui alla tabella *H* allegata alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, siano uniti in un ruolo complessivo in modo che si possa passare dalla seconda classe alla prima classe dopo tre anni di servizio nella qualifica inferiore.

I motivi che spingono a chiedere questa unificazione dei posti, sono gli stessi già adottati per i provveditori agli studi, i quali hanno visto, con la legge 16 maggio 1956, n. 494, cumulati in un unico organico i posti di provveditore agli studi di prima e seconda classe.

Infatti, come per i provveditori agli studi, la qualifica di direttore amministrativo di prima e seconda classe, ha soltanto valore per l'attribuzione del coefficiente (500 o 670) ma non crea nessun legame gerarchico; tutti i direttori amministrativi nell'ambito della propria Università, svolgono le stesse funzioni, hanno le stesse responsabilità loro attribuite dalla legge e, nell'assegnazione della sede, non ha importanza l'appartenenza all'una o all'altra classe.

Di conseguenza, non esiste una subordinazione gerarchica tra il direttore ammini-

strativo di seconda classe in servizio presso una qualsiasi sede e quello di prima classe in servizio presso un'altra sede.

Avviene anzi, e spesso, che i direttori amministrativi di prima classe dirigano sedi di secondaria importanza.

Nessuna comparazione può, quindi, farsi con i rapporti intercorrenti nelle Amministrazioni centrali, tra l'ispettore generale ed il direttore di divisione, tra i quali esiste una vera e propria gerarchia di grado e di funzione.

L'unificazione degli ultimi due coefficienti della carriera direttiva è una istanza largamente sentita dal personale amministrativo universitario della carriera direttiva, che, nella unificazione proposta, ravvisa anche un giusto riconoscimento dell'importanza e delicatezza delle funzioni affidate, ai fini del progresso della carriera che, come è noto, termina al coefficiente 670.

Del resto, come già si è detto, le stesse ragioni ed esigenze sono state riconosciute con la citata legge 16 maggio 1956, n. 494, per l'identico caso dei provveditori agli studi.

La maggiore spesa relativa al cumulo delle due qualifiche, non è rilevante; infatti, per il primo anno di applicazione l'onere annuo è di circa lire 6.810.400 fino a raggiungere un massimo, a ruolo completo, di circa lire 22 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti stabiliti per ciascuna delle qualifiche di direttore amministrativo di prima classe (coefficiente 670) e di direttore amministrativo di seconda classe (coefficiente 500) delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui alla tabella *H* allegata alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono resi cumulativi in un unico organico e le promozioni alla qualifica di direttore amministrativo di prima classe (coefficiente 670) sono conferite per anzianità congiunta al merito a coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica immediatamente inferiore.

Il numero complessivo dei posti per le due qualifiche anzidette rimane fissato in 38 unità.

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti ordinari del bilancio della pubblica istruzione.